

MODULO CONTRIBUTO OPEN HEARING DEL 20 NOVEMBRE

Punti vendita carburanti non presidiati. Applicazione determinazione direttoriale n. 724 del 21 marzo 2019 dell'ADM

Con la nota prot. 298189 del 1 settembre u.s. l'Agenzia delle dogane ha fornito le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni in oggetto specificando "per gli impianti già in attività non sono, quindi, da presentare i documenti tecnici e amministrativi che il competente ufficio doganale era tenuto ad acquisire e a verificare anteriormente al rilascio della licenza di esercizio e del registro di carico e scarico. Inoltre ove richiesto, potrà essere debitamente autocertificato dall'esercente, come da istruzioni del successivo paragrafo."

La circolare dispone anche che una parte della documentazione può essere fornita entro dodici mesi dall'autorizzazione dell'Ufficio doganale alla tenuta del registro di C/S con modalità telematico a seguito di un intervento straordinario programmato dall'esercente con la società di manutenzione.

Dall'esame delle presenti istruzioni risulta quindi che per gli impianti carburanti non presidiati già operativi alla data di entrata in vigore delle norme in oggetto, il rilascio dell'autorizzazione e del registro di carico e scarico telematico da parte degli uffici doganali territoriali avviene antecedentemente alla chiusura dell'iter amministrativo.

L'applicazione delle istruzioni in esame riguarda prevalentemente le aziende nostre associate che nel loro insieme gestiscono circa 2.000 punti vendita carburanti non presidiati, anche tramite società interamente controllate ai sensi dell'articolo 2395 del codice civile. Si tratta di aziende di notoria solvibilità in quanto tutte titolari di esonero, anche per importo illimitato, dal versare garanzia per le accise ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 504/95, e per i diritti doganali ai sensi dell'articolo 90 del DPR 43/73.

A causa delle attuali limitazioni di circolazione previste nei provvedimenti normativi del Governo e nelle ordinanze regionali rileviamo, per ogni impianto interessato, notevoli difficoltà ad acquisire la documentazione di supporto per predisporre l'autocertificazione di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/00 laddove richiesta.

Per semplificare ulteriormente gli adempimenti a carico degli operatori, previsti dalla citata nota dell'ADM del 1 settembre chiediamo, limitatamente ai punti vendita delle aziende petrolifere titolari di notoria solvibilità, e le loro società interamente controllate, di prevedere la trasmissione, in luogo dell'autocertificazione, di una comunicazione standard, di cui alleghiamo un format, con la quale si conferma l'avvenuta presentazione, da parte dei fornitori o degli acquirenti, nelle consuete forme di rito, agli enti preposti all'autorizzazione e al controllo, della documentazione di cui ai punti 4; 5; 6; 7; 10 del paragrafo 1, lettera c) -atti tecnici- e del punto 5 del successivo lettera e) del medesimo paragrafo.

In subordine alla suddetta proposta chiediamo di consentire agli uffici, visto l'attuale periodo di emergenza sanitaria, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del punto vendita carburanti non presidiato ed in esercizio dietro semplice presentazione dell'istanza con deroga al 30 giugno 2021 di presentazione della documentazione prevista.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori elementi di valutazione porgiamo cordiali saluti.

ALLEGATO SCHEMA DI DICHIARAZIONE

Agenzia delle Dogane
e dei monopoli
Ufficio dogane
.....

La società xxxx (nel caso interamente partecipata ai sensi dell'art. 2395 del codice civile dalla società yyyy spa, che è titolare di esonero dal prestare cauzione per l'accisa, riconosciuto n..... del.... e titolare di esonero dal prestare cauzione per i diritti doganali, riconosciuto n), con sede legale..... qui rappresentata dal Dr. zzzzzzz..... in qualità di procuratore con specifico riferimento al proprio impianto di distribuzione carburanti non presidiato in sito in....., con riferimento a quanto disposto dalla determinazione prot.724 del 21 marzo 2019 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,

COMUNICA

- Relativamente alle apparecchiature Self Service Device – SDD installate sull'impianto in oggetto, al momento dell'acquisto queste apparecchiature sono state fornite dal produttore comprensive del relativo certificato di valutazione (EC - Evaluation Certificate) o del certificato componenti relativo all'apparecchiatura Self Service (SDD – Self Service Device) rilasciato da un organismo notificato di cui al D.lgs.22/07 o derivante da approvazione nazionale (si veda scheda D, punto 1.2 del D.M. MiSE 93/2017). Tale certificato garantisce il rispetto dei requisiti della guida Welmec 7.2 per l'SSD (art.4, comma 3 della direttoriale). I presenti certificati delle apparecchiature sono stati rilasciati al Fornitore delle stesse da un ente certificatore autorizzato.
- Relativamente alle colonnine erogatrici installate sull'impianto in oggetto, al momento dell'acquisto queste apparecchiature sono state fornite dal produttore comprensive del relativo certificato di omologazione MID ovvero del decreto di approvazione nazionale per le testate contometriche delle colonnine erogatrici (art.4, comma 11 della determinazione) . I presenti certificati delle apparecchiature sono stati rilasciati al fornitore delle stesse da un ente certificatore autorizzato.
- Dove presenti sonde di livello per le telemisure, al momento dell'acquisto queste sono state fornite dal produttore comprensive del relativo attestato di conformità alle specifiche tecniche di cui alla raccomandazione OIML R85 1&2:2008 nonché del rispetto dei requisiti di cui al documento OIML D11:2013, resa dal costruttore delle stesse, ovvero laddove presente, copia del decreto di omologazione nazionale.
- Relativamente al software di gestione degli strumenti e dei sistemi presenti sull'impianto, al momento dell'acquisto questi sono stati forniti dal produttore in conformità a quanto segue:
 - Il concentratore di stazione è connesso, attraverso una rete di comunicazione chiusa e protetta, ad un elaboratore gestito dall' esercente, ubicato in luogo preventivamente denunciato all'Amministrazione finanziaria, nel seguito denominato concentratore esterno, che consente il monitoraggio da remoto dell'impianto non presidiato e la storicizzazione dei relativi dati fiscali.
 - Il software di gestione degli strumenti e dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 rispondono ai requisiti di correttezza, robustezza e protezione di cui al capitolo 5 della guida Welmec 7.2 edizione 2015.
 - software di gestione garantiscono l'identificazione e l'autenticazione degli utenti che intendono accedere per il tramite di user-id e password o di altre tecnologie aventi robustezza superiore.
 - Il concentratore di stazione e concentratore esterno consentono, in fase di verifica, la consultazione dei dati d'interesse fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria con il supporto dell' esercente che gestisce l'impianto. Le funzioni di consultazione permettono la distinzione, per ciascun prodotto energetico erogato, tra dati rilevati in automatico da quelli inseriti manualmente.
- Relativamente ai terminali di piazzale installati sull'impianto in oggetto, al momento dell'acquisto questi sono stati forniti dal produttore in conformità agli standard di sicurezza del sistema bancario nazionale, vale a dire, almeno lo standard CB2 ovvero sono stati aggiornati nel corso del tempo allo standard CB2.

Data

Firma